



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 101

Riferimenti Archivistici: D 01 - 2012000007

ADUNANZA DEL 22/07/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013.

Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	-
BARONE ROBERTO	2
BERTOLI ELISA	3
BIANCHI LUCIO	4
BRACCIALI MATTEO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CANTALONI GIANNI	-
CHIERICONI GIANFRANCESCO	-
FANFANI GIUSEPPE	7
FARSETTI DANIELE	8
FONTANA MARZIA	9
FRANCINI FRANCESCO	-
GHEZZI SIMONETTA	10
GHINELLI ALESSANDRO	-
LANZI ANDREA	11
LUCHERINI LUIGI	-

MATTESINI ALESSIO	-
MAZZI FRANCO	12
MODEO ANDREA	13
MORI GIANNI	14
NOFRI PILADE	15
PAGLIAZZI GIANNI	-
PELOSO RENATO	16
PERUZZI ROSSELLA	17
PIERVENANZI FABRIZIO	18
RALLI LUCIANO	19
ROSSI RODOLFO	20
RUZZI ROBERTO	-
SCARTONI CINZIA	21
SCATIZZI LUIGI	22
STELLA LUCA	-
TULLI MARCO	23

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	BERTOLI ELISA
	BARDELLI ROBERTO
	FARSETTI DANIELE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Il D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 (e s.m.i.), che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- L'art. 10, comma 4 lett. b) del D.L. n° 35/2013, così come convertito con L. n°64/2013, che modifica il comma 13bis dell'art. 13 del D.L. N° 201/2011, con il quale si dispone che: "*a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviate, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. N° 360/1998, e l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico.....*".
Il versamento della rata di acconto dell'IMU è eseguito calcolando l'imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno 2012, mentre per il conguaglio della rata di saldo si dovrà tener conto degli atti pubblicati alla data del 16 ottobre 2013.
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che l'art. 1, comma 381 della legge n° 228/2012 ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

RILEVATO che l'Imposta Municipale Propria sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e per la componente immobiliare sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti dai beni non locati;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, a cui lo stesso Decreto 201/2011 pone espresso rinvio;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

VISTO inoltre l'art. 1, comma 380 della Legge n° 228/2012 " Legge di stabilità per il 2013", con cui viene soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n° 201/2011, ed è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, e i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

ATTESO


- che il comma 6, del richiamato articolo 13 del D.L. n° 201/2011 prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;
- che il comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;
- che il successivo comma 8, dispone: *“l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”*;
- che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*;

VISTO l'art. 9 comma 8 del D. Lgs. 23/2011, così come modificato dalla legge di conversione del D. L. n. 16/2012, che dispone l'esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 nonché per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat)

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Arezzo, classificato come parzialmente montano, si applica l'esenzione per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ai sopra citati riferimenti normativi;

CONSIDERATO che con D.L. n°54 del 21/05/2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il pagamento dell'IMU è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relativa pertinenza, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n° 616/1977.

e che qualora la riforma suddetta non venisse effettuata entro la data del 31/08/2013, il termine di versamento della prima rata dell'IMU è differito al 16 Settembre 2013.

VISTO l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta municipale propria ed in particolare il paragrafo 5 laddove si riconosce la potestà del Comune di “... *manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie*” sottolineandosi comunque che “*la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione*”

RITENUTO: di dover procedere a determinare le aliquote e le detrazioni da applicare per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 nel rispetto dei criteri individuati dalla circolare adesso citata tendendo a rappresentare un profilo tariffario che redistribuisce il carico fiscale in modo più equilibrato sulla intera platea dei contribuenti, e garantendo al contempo gli equilibri di bilancio tra entrate e spese;

RITENUTO INOLTRE a tal fine di dover apportare talune modifiche alle aliquote deliberate per l'anno di imposta 2012, e precisamente:

- introduzione di una aliquota agevolata, nella misura dello 0,89% da applicare alla abitazione e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;
- aumento allo 0,60 dell'aliquota da applicare per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze
- aumento allo 1,06% dell'aliquota da applicare alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e alle aree fabbricabili;
- aumento allo 1,06 % dell'aliquota da applicare alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

DATO ATTO che, sulla base dei dati aggiornati relativamente al gettito IMU per l'anno 2012, per garantire un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2013, adeguata con gli obiettivi di bilancio, e tenuto conto di quanto sopra detto, si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote:

- a) - 0,99 %- aliquota ordinaria
- b) - 0,40 % per abitazione principale e le relative pertinenze
- c) - 0,60 % per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze
- d) - 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

e) - 0,89 abitazione e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica; precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale.

f) - 0,89 % per abitazioni e pertinenze concesse integralmente in locazione, per la totalità dell'immobile, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale.

g) - 1,06% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)

h) - 1,06% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;

i) - 1,06% applicata alle aree fabbricabili;

l) - 1,06% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

RITENUTO di mantenere nelle misure previste dal comma 10 dell'Art. 13 le detrazioni previste per l'abitazione principale, pari a euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente n° 1419 acquisito in data 03/06/2013, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000;

DATO ATTO la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio, Finanze, Tributi, nella seduta del 15 luglio 2013, la quale ha espresso parere **favorevole**;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO:

- dell'emendamento Primo Firmatario Consigliere Tulli (**allegato "A"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del Direttore dei Servizi Finanziari e del Collegio dei Revisori dei Conti);
- dell'emendamento presentato dal Consigliere Barone (**allegato "B"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere contrario del Direttore dei Servizi Finanziari e del Collegio dei Revisori dei Conti);
- dell'Atto di Indirizzo presentato dal Consigliere Tulli (**allegato "C"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto), emendato dalla Consigliera Scartoni posto in votazione dopo l'approvazione della proposta di Delibera;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- dell'Atto di Indirizzo presentato dal Consigliere Barone (**allegato "D"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto), emendato dalla Consigliera Scartoni posto in votazione dopo l'approvazione della proposta di Delibera;

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sull'Emendamento primo firmatario Consigliere Tulli (Allegato A)

Consiglieri presenti	25	(Bardelli, Barone, Bertoli, Bianchi, Bracciali, Caneschi, Cantaloni, Chiericoni, Fanfani, Farsetti, Fontana, Ghezzi, Lanzi, Mattesini, Mazzi, Mori, Nofri, Peloso, Peruzzi, Piervenanzi, Ralli, Rossi, Scartoni, Scatizzi, Tulli).
Consiglieri votanti	22	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	2	(Chiericoni, Fanfani)
Consiglieri astenuti	3	(Bardelli, Cantaloni, Mattesini)

Esito: approvato a maggioranza

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	(Arcangioli, Modeo)
Consiglieri uscenti	-

Votazione sull'Emendamento presentato dal Consigliere Barone (Allegato B):

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	22	
Voti favorevoli	5	(Barone, Bianchi, Farsetti, Mori, Tulli)
Voti contrari	17	
Consiglieri astenuti	5	(Bardelli, Cantaloni, Chiericoni, Mattesini, Scatizzi)

Esito: respinto a maggioranza



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	-
Consiglieri uscenti	(Bardelli, Cantaloni, Chiericoni, Mattesini)

Votazione sulla proposta, così come modificata dall'Emedamento primo firmatario Consigliere Tulli (Allegato A):

Consiglieri presenti	23	
Consiglieri votanti	23	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	3	(Barone, Bianchi, Farsetti)
Consiglieri astenuti	0	

Esito: approvata a maggioranza.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	(Bardelli, Cantaloni, Mattesini, Ruzzi, Stella)
Consiglieri uscenti	(Fanfani)

Votazione sull'atto di Indirizzo presentato dal Consigliere Tulli (Allegato C)

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	22	
Voti favorevoli	22	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	
Consiglieri non votanti	5	(Bardelli, Cantaloni, Mattesini, Ruzzi, Stella)

Esito: approvato a maggioranza

Votazione sull'atto di Indirizzo presentato dal Consigliere Barone (Allegato D)

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	22	
Voti favorevoli	22	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	
Consiglieri non votanti	5	(Bardelli, Cantaloni, Mattesini, Ruzzi, Stella)

Esito: approvato a maggioranza.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	(Fanfani)
Consiglieri uscenti	-

Votazione sulla immediata eseguibilità:


Consiglieri presenti	28	
Consiglieri votanti	23	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	3	(Barone, Bianchi, Farsetti)
Consiglieri astenuti	0	
Consiglieri non votanti	5	(Bardelli, Cantaloni, Mattesini, Ruzzi, Stella)

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013 nei termini che seguono:

- aliquota base del **0,99 %**;
- aliquota dello **0,40 %**: applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;
 - b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- aliquota dello **0,60%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti)
- aliquota dello **0,87%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
- aliquota dello **0,89%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che:

- lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo,

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e auto certificati.

Si precisa che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011;

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2014, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro la data di cui sopra, apposita comunicazione di cessazione;

- aliquota dello **0,89%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
 - a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
 - b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011.
- aliquota dell' **1,06%** applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
- aliquota dello **1,06%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
- aliquota dello **1,06%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);
- aliquota dello **1,06%** applicata alle aree fabbricabili
- detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «*abitazione principale*» del soggetto passivo pari a euro 200 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

- La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 13, comma 2 del D. L. n° 201/2011.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

4) di attribuire, stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

AG/mf/sm/FG

Il Segretario
DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente
DOTT. LUCIANO RALLI